REGOLAMENTO (CEE) N. 1773/76 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1976

relativo alla ripartizione di un contingente tariffario comunitario di vini di uve fresche destinati all'alcolizzazione, originari dell'Algeria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1516/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di vini di uve fresche destinati all'alcolizzazione, originari dell'Algeria (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1516/76 dispone che, in virtù dell'accordo di cooperazione e dell'accordo provvisorio (2) firmati il 26 aprile 1976 tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, i vini di uve fresche destinati all'alcolizzazione di cui alle sottovoci 22.05 C I ex b) e C II ex b) della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria, sono ammessi all'importazione nella Comunità con una concessione tariffaria equivalente ad una riduzione dell'80 % dei dazi doganali e, nei limiti di un contingente comunitario, sempreché rispettino un determinato prezzo speciale ; che tale contingente ammonta a 500 000 ettolitri all'anno per quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo provvisorio ; che è d'uopo pertanto ripartire il contingente comunitario per un primo periodo compreso tra il 1° luglio 1976 e il 30 giugno 1977 ;

considerando che, per rispecchiare al massimo l'evoluzione effettiva del mercato dei prodotti in causa, tale ripartizione dev'essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato sia in base ai dati statistici concernenti le importazioni di detti prodotti dall'Algeria durante un periodo rappresentativo, sia in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando tuttavia che, per i vini di cui trattasi, non esistono dati statistici, né comunitari né nazionali ; che, in tale situazione, appare pertanto opportuno ripartire il volume contingentale in aliquote che tengano conto delle possibilità d'assorbimento dei vini medesimi sui mercati dei vari Stati membri ;

considerando che, per tener conto, in tali condizioni, dell'incertezza dell'evoluzione delle importazioni di tali prodotti nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi completamente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza dell'aliquota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro, è indispensabile che tale Stato la riversi nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo appartengono all'unione economica denominata Benelux e sono da questa rappresentati ; che, di conseguenza, qualsiasi operazione di gestione delle aliquote assegnate a detta unione economica può essere eseguita da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il contingente di 500 000 ettolitri, aperto per i vini di uve fresche destinate all'alcolizzazione, originari dell'Algeria alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1516/76, è ripartito tra gli Stati membri per il periodo compreso tra il 1° luglio 1976 e il 30 giugno 1977 come segue :

(1) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 2.

	(in ettolitri)
Benelux	30 000
Danimarca	1 250
Germania (R.f.)	115 000
Francia	100 000
Irlanda	1 250
Italia	100 000
Regno Unito	7 500

I rimanenti 145 000 ettolitri costituiscono la riserva.

Articolo 2

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 1, è utilizzata per l'alcolizzazione in ragione del 90 % o più, tale Stato membro procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, se la riserva lo permette, di una seconda aliquota che può raggiungere la totalità dei quantitativi effettivamente utilizzati per l'alcolizzazione nell'ambito dell'aliquota iniziale.

2. Si procede all'eventuale prelievo di altre aliquote, alle stesse condizioni, fino all'esaurimento della riserva.

3. Gli Stati membri versano alla riserva, al massimo entro il 1° aprile 1977, la parte non utilizzata del contingente. Si utilizza tale riserva secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Si applica dal 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL